

CONTROLLO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN COMMERCIO da parte delle ASL regionali Indirizzi operativi per l'anno 2018

1 – Premessa

A tutela della salute pubblica e della salubrità degli alimenti, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) effettuano controlli sul commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti.

I controlli sono effettuati presso:

- a) i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio delle miscele;
- b) le officine di produzione e confezionamento, di riconfezionamento, di rietichettatura;
- c) i distributori, i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio;
- d) i trasportatori; i depositi di smistamento
- e) i titolari di autorizzazione al commercio parallelo delle miscele.

La vigilanza in materia di commercializzazione dei prodotti fitosanitari coinvolge, oltre ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione aventi competenze diverse: i controlli dovranno essere coordinati e, dove possibile, realizzati congiuntamente.

2. Normativa

Gli adempimenti previsti per la commercializzazione dei prodotti fitosanitari sono contenuti nelle norme vigenti, le principali sono riepilogate di seguito:

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 - (CLP) - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- Regolamento (CE) n. 547/2011 - Attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 Concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- Decreto Legislativo (D.Lgs) 17 marzo 1995, n. 194 e s.m.i. - Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
- Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 23/04/2001, n. 290 e s.m.i. - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs 27/10/2011 n. 186 e s.m.i. – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele;
- D.Lgs 14/08/2012, n. 150 - Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Decreto Ministeriale (D.M.) 22/01/2014 - Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- D.Lgs 17 aprile 2014, n. 69 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;

- Circolare del Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n. 15 – Caratteristiche minime dei locali adibiti al deposito e alla vendita di presidi sanitari;
- Circolare del Ministero della Salute prot. 19953 del 15.05.2015 – Applicazione delle disposizioni del DPR 290/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari classificati in conformità al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP);
- Circolare del Ministero della Salute prot. 18439 del 29.05.2015 – Rettifica circolare n. 18101 del 26.05.2015 concernente l'applicazione della deroga di due anni per l'adozione delle etichette CLP per le miscele fabbricate e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 ai sensi dell'art. 61, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1272/2008;
- Circolare del Ministero della Salute prot. 44451 del 26.11.2015 – Indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al D.Lgs 150/2012;
- Circolare del Ministero della Salute prot. 2262 del 27.01.16 – Programma per i controlli sui prodotti fitosanitari. Indirizzi operativi per il 2016;
- Circolare del Ministero della Salute prot. 23184 del 03.06.2016 – Indicazioni sui requisiti di conservazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti presso i distributori;
- Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. 6465 del 15.03.2016 – Definizione dei rapporti tra contoterzista e azienda agricola nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 150/2012 e del D.M. 22.01.2014 (PAN);
- Circolare del Ministero della Salute prot. 31817 del 31.07.17 – Programma per i controlli sui prodotti fitosanitari. Indirizzi operativi per il 2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 7-10295 del 5 agosto 2003 – Disposizioni di attuazione del D.P.R. 290/2001 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 – 645 del 24/11/2014 - Applicazione in Piemonte del D.M. 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012. Disposizioni procedurali sul nuovo sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti finalizzato al rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-3535 del 27/06/2016 – Applicazione DGR 5 agosto 2003 n. 7-10295 “Disposizioni di attuazione del DPR n. 290 del 23.04.2001 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”. Integrazione della DGR 24 novembre 2014, n- 44-645;
- Determinazioni Dirigenziali (DD) del Settore regionale Servizi di Sviluppo e controlli per l'agricoltura, in applicazione in Piemonte del D.M. 22 gennaio 2014 – Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012. Modalità operative per il rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti:
 - o DD n. 224 del 13.04.2015;
 - o DD n. 568 del 17.09.2015;
 - o DD n. 715 del 03.11.2015;
- Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 25-3509 – D.Lgs 150/2012. Piano d'Azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (art. 6 del D.Lgs 150/2012). Linee di indirizzo regionali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016 n. 111-3849 – Modifica all'allegato A della DGR 20.06.2016 n. 25-3509 recante “D.Lgs 150/2012. Piano d'Azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (art. 6 del D.Lgs 150/2012). Linee di indirizzo regionali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche”;
- Nota del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria prot. 5253/A1401A del 01.03.2016 - Indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al D.Lgs 150/2012.

Per tutti gli operatori deve essere verificata, tra l'altro, la rispondenza dei dati identificativi dell'impresa rispetto alla notifica/autorizzazione: in caso di subingresso o variazione dei dati identificativi dell'impresa, la stessa deve inoltrare una comunicazione all'autorità competente (Sindaco) per ottenere la variazione della registrazione/autorizzazione.

3. Controllo dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio delle miscele e dei titolari di autorizzazione al commercio parallelo delle miscele

I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio delle miscele (tra questi gli importatori) o che hanno un permesso di commercio parallelo, che hanno chiesto ed ottenuto da parte del Ministero della Salute di poter immettere in commercio prodotto nazionale, comunitario o importato da Paesi terzi, sono autorizzati dal Ministero della Salute: il loro elenco è desumibile dal dataset della Banca dati dei prodotti fitosanitari disponibile alla pagina: http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet.

I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio delle miscele notificano al Sindaco l'esistenza sul territorio regionale e l'ubicazione del deposito di smistamento, come previsto dall'art 21, commi 6 e 7 del DPR 290/2001. Il Sindaco trasmette questa notifica all'ASL per le azioni di competenza. L'elenco dei titolari di autorizzazione da sottoporre a controllo sarà trasmesso da parte del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria alle sole ASL competenti sulla sede legale e/o amministrativa delle Ditte.

Si riepilogano di seguito i principali elementi da verificare nel corso del controllo ufficiale.

In applicazione dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009 è necessario verificare i prodotti per i quali la Ditta ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio. L'elenco di questi prodotti si può estrarre dall'open data del Ministero della Salute dei prodotti fitosanitari.

Oltre a verificare che tutti i prodotti immessi sul mercato siano autorizzati e presenti nell'open data del Ministero della Salute, si dovrà a campione verificare la corrispondenza tra i quantitativi e la tipologia dei prodotti importati e/o prodotti a livello comunitario/nazionale e la documentazione presente alle Dogane (per i prodotti importati) o a disposizione del Ministero della Salute (prodotti da parte degli stabilimenti nazionali/europei, rendicontati annualmente ai sensi del Reg. 1107/09 art 67 comma 3). Per i prodotti importati si deve disporre dei dati relativi ai quantitativi importati, derivanti dai controlli all'importazione realizzati delle Agenzie delle Dogane, mentre per i prodotti nazionali/comunitari si deve far riferimento ai dati di produzione detenuti dal Ministero della Salute.

Si deve verificare che i prodotti immessi in commercio per essere destinati ad altro Stato membro siano stati autorizzati in quello Stato membro: per questo è possibile consultare il seguente link: https://www.eppo.int/PPPRODUCTS/information/information_ppp.htm.

Deve essere controllata la destinazione dei prodotti immessi in commercio prodotti per uno Stato membro (ex articolo 28 comma c del Regolamento (CE) 1107/2009).

Analogamente si dovrà controllare, per il tramite del Ministero della Salute, che i prodotti immessi in commercio per essere destinati ad un Paese terzo siano autorizzati in quello Stato e che in quello Stato siano stati venduti.

Ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento (CE) 1107/2009, la Ditta deve conservare per almeno 5 anni i registri di acquisto e di vendita.

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) 1107/2009, si dovrà verificare la rispondenza tra quello che è stato previsto dall'autorizzazione ministeriale e le officine che producono la miscela.

Ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento (CE) 1107/2009, il responsabile dell'immissione in commercio deve trasmettere alle officine opportune indicazioni perché il prodotto non si possa confondere con un alimento.

Ove applicabile, dovrà essere effettuato il controllo della conformità delle etichette (ex Regolamento (UE) 547/2011) rispetto all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

Si deve verificare che le schede di sicurezza siano state trasmesse al destinatario (ex articolo 31 del Regolamento (CE) 1907/2006).

4. Controllo delle officine di produzione e confezionamento, di riconfezionamento, di rietichettatura

Gli stabilimenti di produzione dei prodotti fitosanitari sono autorizzati dal Ministero della Salute: l'elenco è disponibile alla pagina: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1109&area=fitosanitari&menu=autorizzazioni.

L'elenco degli stabilimenti di produzione da sottoporre a controllo sarà trasmesso da parte del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria alle ASL competenti sugli stabilimenti.

Deve essere verificata la composizione del prodotto fitosanitario, attraverso un controllo documentale delle sostanze attive e dei coformulanti che lo compongono.

Ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento (CE) 1107/2009, la Ditta deve conservare per almeno 5 anni i registri di acquisto delle materie prime e di vendita delle miscele.

Ai sensi degli articoli 31, 46 e 52 del Regolamento (CE) 1107/2009, si dovrà verificare la rispondenza tra quello che è stato previsto dall'autorizzazione ministeriale o dal permesso di commercio parallelo, e che l'eventuale periodo di tolleranza per lo smaltimento sia rispettato.

Le miscele prodotte devono essere autorizzate per l'uso in Italia o in altro Stato Membro UE o presso uno Paese terzo.

Per verificare se i prodotti destinati ad altro Stato membro sono autorizzati è possibile consultare il seguente link: https://www.eppo.int/PPPRODUCTS/information/information_ppp.htm. Deve essere controllata la destinazione dei prodotti immessi in commercio prodotti per un altro Stato membro (ex articolo 28 comma c del Regolamento (CE) 1107/2009).

Si potrà controllare, per il tramite del Ministero della Salute, che i prodotti immessi in commercio per essere destinati ad un Paese terzo siano autorizzati in quello Stato e che in quello Stato siano stati venduti.

Se possibile ed opportuno presso l'officina di produzione può essere effettuato un prelievo di miscela al fine del controllo analitico.

5. Controllo dei distributori/intermediari, dei rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

5.1 - Stato di autorizzazione

I rivenditori all'ingrosso (distributori/intermediari) e al dettaglio, dotati o meno di deposito, devono chiedere l'autorizzazione al Sindaco secondo le prescrizioni degli artt. 21 e seguenti del DPR 290/2001.

5.2 - Locali ed attrezzature

L'autorizzazione dei locali adibiti al deposito e alla vendita di prodotti fitosanitari è emessa da parte del Sindaco a seguito dell'accertamento verbalizzato della sussistenza delle condizioni strutturali e delle norme di sicurezza previste dalla legge e dell'emissione di un parere da parte dell'ASL.

Il controllo ufficiale verifica il mantenimento delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature e la gestione dell'attività.

I prodotti fitosanitari devono essere correttamente stoccati, in conformità alle disposizioni di legge (vedi circolare del Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n. 15 e Allegato VI del DM 22.01.2014 (PAN)). Nei locali adibiti al deposito di prodotti fitosanitari non possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi; nel deposito possono essere conservati solo i concimi normalmente utilizzati in miscela con i prodotti fitosanitari.

L'impianto di riscaldamento deve utilizzare l'acqua come trasportatore di calore, il generatore deve essere esterno al locale dove sono stoccati i prodotti fitosanitari. Nel locale è vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas.

Il locale deve disporre di idonei sistemi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali. Nei locali esclusi dall'obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) deve essere presente un estintore con caratteristiche adeguate e certificazione di idoneità in corso di validità.

I prodotti a maggiore pericolosità, analoghi ai prodotti già etichettati molto tossici, tossici e nocivi ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE, che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella nota circolare del Ministero della Salute prot. 19953 del 15.05.2015, devono essere stoccati in locale o armadio chiuso a chiave. Nessun prodotto fitosanitario può essere liberamente accessibile all'acquirente.

5.3 - Documentazione di acquisto e vendita.

Nel corso del controllo ufficiale devono essere verificati i documenti relativi all'acquisto e alla vendita delle miscele commercializzate e le eventuali giacenze in magazzino: i registri di carico e scarico devono essere redatti, e conservati per almeno cinque anni.

La ditta deve registrare il prodotto venduto e il riferimento al numero/codice dell'abilitazione all'acquisto dell'acquirente/utilizzatore, come previsto dall'art 10, comma 2 del D.Lgs 150/12.

5.4 - Stato di autorizzazione dei formulati – controllo etichetta

La verifica dell'autorizzazione del formulato deve essere effettuata accedendo alla banca dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute, disponibile al link: http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet.

Questa banca dati dovrebbe, se possibile, essere consultata direttamente nel corso del sopralluogo, utilizzando una connessione internet, oppure al rientro presso la sede ASL: in questo secondo caso il SIAN dovrà aver preso nota dei dati principali del prodotto (nome commerciale, numero di registrazione, ditta produttrice) ed avere a disposizione un'idonea documentazione fotografica dell'intera etichetta. In questo secondo caso nel verbale occorre riportare che le evidenze del controllo eseguite in tempi differiti presso l'ASL saranno comunicate senza ritardo al rivenditore.

Ai sensi degli articoli 28, 46 e 52 del Regolamento (CE) 1107/2009, si dovrà verificare la rispondenza tra quello che è stato previsto dall'autorizzazione ministeriale o dal permesso di commercio parallelo, e che l'eventuale periodo di tolleranza per lo smaltimento sia rispettato.

L'etichetta deve corrispondere a quella autorizzata dal Ministero della Salute per tutti gli elementi che la contraddistinguono, è inoltre necessario verificare se il prodotto presente presso la rivendita corrisponde sotto tutti gli aspetti descritti (taglia delle confezioni, ecc...) all'autorizzazione.

Le etichette devono essere scritte in lingua italiana e devono riportare le indicazioni obbligatorie, tra queste:

- la denominazione commerciale o la designazione del prodotto fitosanitario
- il nome, l'indirizzo e numero di telefono del titolare dell'autorizzazione
- la composizione (il nome di ciascuna sostanza attiva, la concentrazione della/e sostanza/e attiva/e)
- la quantità netta di prodotto
- il numero di partita del preparato
- la natura degli eventuali rischi per la salute umana (es. tossico per contatto oculare) o animale o per l'ambiente
- eventuali simboli
- il tipo di azione del prodotto fitosanitario (es. insetticida, regolatore di crescita, erbicida, fungicida, ecc.)
- gli impieghi per i quali il prodotto fitosanitario è stato autorizzato
- le istruzioni e le condizioni per l'uso, il dosaggio per ettaro
- tutte le condizioni specifiche agricole, fitosanitarie ed ambientali in base alle quali il prodotto può essere utilizzato.

Dal 1° giugno 2017 non possono più essere commercializzati prodotti fitosanitari con etichetta conforme alla Direttiva 1999/45/CE, tutte le confezioni attualmente in commercio devono essere dotate di un'etichetta conforme al Regolamento (CE) 1272/2008 (Regolamento CLP).

Se il controllo interessa Ditte che commercializzano prodotti destinati ad altri Stati membri UE o Paesi terzi lo stato di autorizzazione può essere verificato al link: https://www.eppo.int/PPPRODUCTS/information/information_ppp.htm.

Se il prodotto fitosanitario è destinato ad altro Paese terzo, la verifica dello stato di autorizzazione in quello stato dovrà avvenire per il tramite del Ministero della Salute.

Gli imballaggi devono essere integri; i formulati autorizzati devono essere conservati nei loro contenitori originali, con le etichette integre e leggibili.

Qualora nella rivendita fossero presenti imballaggi non integri, devono essere posti in condizioni di sicurezza, stoccati in modo separato ed identificati, in attesa dello smaltimento, come avviene per i prodotti con autorizzazione ministeriale revocata o scaduta. In caso di etichette non integre, il prodotto non può essere venduto, deve essere stoccato separatamente ed essere restituito al produttore.

5.5 - Certificato di abilitazione alla vendita

In applicazione dell'art. 8 del D.Lgs 150/2012 il certificato di abilitazione alla vendita è obbligatorio per chiunque venda, all'ingrosso o al dettaglio, i prodotti fitosanitari: la mancata ottemperanza a questa disposizione comporta una sanzione sia per il distributore che si avvale per la vendita di personale non qualificato, sia per il soggetto che vende senza essere abilitato.

Deve essere verificata la validità del certificato di tutti gli addetti alla vendita operanti nell'esercizio e che nell'orario di apertura al pubblico per la vendita dei prodotti fitosanitari sia presente un addetto abilitato alla vendita.

6 . Controllo dei depositi di smistamento delle ditte autorizzate a produrre fitosanitari e dei trasportatori

I depositi di smistamento/stoccaggio delle ditte autorizzate a produrre fitosanitari e le Ditte che effettuano il trasporto prive di un deposito non necessitano dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e seguenti del DPR 290/2001 ma devono comunque essere notificati al Sindaco (vedi art. 21, commi 6 e 7 del DPR 290/2001), che ne comunica l'esistenza, l'ubicazione e l'attività all'ASL.

Ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento (CE) 1107/2009, la Ditta deve conservare per almeno 5 anni i registri di acquisto e di vendita delle miscele.

Ai sensi degli articoli 28, 46 e 52 del Regolamento (CE) 1107/2009, si dovrà verificare la rispondenza tra quello che è stato previsto dall'autorizzazione ministeriale o dal permesso di commercio parallelo, e che l'eventuale periodo di tolleranza per lo smaltimento sia rispettato.

I prodotti fitosanitari prodotti devono essere autorizzati per l'uso in altro Stato Membro UE o presso uno Paese terzo.

Per verificare se i prodotti destinati ad altro Stato membro sono autorizzati è possibile consultare il seguente link: https://www.eppo.int/PPPRODUCTS/information/information_ppp.htm . Deve essere controllata la destinazione dei prodotti immessi in commercio per un altro Stato membro (ex articolo 28 comma c del Regolamento (CE) 1107/2009).

Si potrà controllare, per il tramite del Ministero della Salute, che i prodotti immessi in commercio per essere destinati ad un Paese terzo siano autorizzati in quello Stato e che in quello Stato siano stati venduti.

Si allega di seguito la check list da utilizzare in fase di ispezione presso gli esercizi di vendita in allegato alla relazione ex art. 9 del Reg. (CE) 882/04, che può essere integrata qualora non risulti esaustiva. Si trasmette inoltre una tabella riepilogativa, non esaustiva, delle principali violazioni e sanzioni relative alla materia.

4. Check-list

ASL_____ - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione sede:_____

SCHEMA CONTROLLO COMMERCIO PRODOTTI FITOSANITARI

(allegato a RELAZIONE A SEGUITO DI CONTROLLO UFFICIALE (ART. 9 REG. (CE) 882/2004) N° _____ del ____/____/____)

Ragione sociale Ditta

Autorizzazione Sanitaria n..... del Planimetria e Autorizzazione aggiornata si no

Institore/Preposto alla vendita :

Sig. certif. ab. vendita n°..... rilasciato il scad.....

Altri: Sig..... certif. ab. vendita n°..... rilasciato il scad.....

Sig. certif. ab. vendita n°..... rilasciato il scad.....

Verifica requisiti strutturali e degli impianti	SI	NO
I locali sono sotterranei o seminterrati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I locali hanno un'altezza netta non inferiore a 2,70 metri (non <3 metri se vi lavorano più di 5 dipendenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le pareti sono piastrellate e/o trattate con pitture idrorepellenti facilmente lavabili fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri (se lo stoccaggio supera questa altezza: fino alla linea di carico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I pavimenti sono di tipo impermeabile e privi di fessurazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vi sono soglie di contenimento di eventuali sversamenti adeguate alle caratteristiche dei locali? Se non prescritte, i pavimenti hanno una pendenza sufficiente per avviare i liquidi in apposito punto di raccolta? Nota.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'aerazione è sufficiente (per ricambio naturale dell'aria - 1/8 della sup. del pavimento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se l'aerazione naturale è insufficiente è presente un sistema di ventilazione che garantisca un adeguato ricambio durante il lavoro, comunque da non creare turbolenze e forme di ricircolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È presente la documentazione attestante la conformità dell'impianto elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È presente un adeguato impianto di riscaldamento: tipo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È presente la documentazione attestante la conformità dell'impianto di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le temperature dei locali sono tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica gestione locali, attrezzature, miscele	SI	NO
I prodotti con requisiti di classificazione ed etichettatura corrispondenti alle ex classi Molto tossico "T+", Tossico "T" e Nocivo "Xn" sono tenuti in armadio o locale chiuso a chiave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I prodotti fitosanitari sono liberamente accessibili all'acquirente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nei locali di deposito di P.F. vi è stoccaggio di alimenti e/o di mangimi e/o concimi non utilizzabili in miscela con il P.F.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le confezioni di prodotti fitosanitari sono tenute a contatto diretto di pareti e pavimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nei locali di deposito sono eseguite operazioni diverse dalla semplice movimentazione dei preparati commerciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nei locali esclusi dall'obbligo del C.P.I. è installato almeno un estintore portatile da 6 kg a polvere polivalente di tipo ABC, posto in zona facilmente accessibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli estintori sono sottoposti ogni sei mesi a controllo e a certificazione di idoneità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I locali si presentano in buone condizioni di pulizia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di apparecchio aspiratore per raccolta, senza sollevare polvere, dello sversamento di granuli/polveri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di segatura identificata mediante colorante o farina fossile o bentonite per raccolta sversamento prodotto liquido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per ogni addetto è presente una dotazione individuale (occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule/tuta di gomma, maschera a facciale intero con filtro combinato per polveri e vapori organici) adeguata rispetto ai PF venduti e in corso di validità Note.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I mezzi di protezione individuale sono conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DIR. A14000 - SETT. A1409A – ALLEGATO 15-1 Controllo prodotti fitosanitari in commercio

È disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È installata una doccia di emergenza e una vaschetta lava-occhi Note.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In prossimità dell'apparecchio telefonico sono tenuti affissi bene in vista i numeri telefonici dei Centri antiveleno, Guardia Medica, Ospedale più prossimo, dei Servizi di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dei Vigili del Fuoco – Note	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le confezioni e gli imballaggi dei prodotti fitosanitari (PF) sono integri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'etichettatura delle confezioni e degli imballaggi dei PF visionati è conforme a quella approvata (vedi Banca dati Ministero della Salute)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono presenti imballaggi di prodotti fitosanitari che possono essere confusi con confezioni di alimenti, bevande o mangimi (art. 64 Reg. (CE) 1107/2009)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo Etichette e imballaggi	SI	NO
Formulato: Aut. Min n° Nome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etichetta e imballaggio sono conformi		
Formulato: Aut. Min n° Nome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etichetta e imballaggio sono conformi		
Formulato: Aut. Min n° Nome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etichetta e imballaggio sono conformi		
Formulato: Aut. Min n° Nome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etichetta e imballaggio sono conformi		
Formulato: Aut. Min n° Nome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etichetta e imballaggio sono conformi		
Il controllo dell'etichetta è avvenuto nel locale di vendita - Note	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'impresa è provvista di un registro di carico e scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I prodotti acquistati sono stati registrati in coerenza con le fatture di acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I prodotti venduti sono stati registrati con riferimento al numero o codice dell'abilitazione dell'acquirente/utilizzatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vi è una corretta custodia della documentazione pregressa: registri, documenti di acquisto, ecc.. Note.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' stata verificata la presenza di confezioni di PF non autorizzati o con autorizzazione scaduta/revocata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni/dichiarazioni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Violazioni accertate:.....

.....

.....

.....

.....

.....

Il SIAN si riserva di effettuare ulteriori accertamenti e verifiche in merito a quanto accertato e di trasmettere eventuali comunicazioni/contestazioni alla Ditta.

Per la Ditta

I__ Verbalizzanti __

.....

.....

5. Alcuni riferimenti normativi, violazioni e sanzioni.

<p>1 Possesso dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari</p>	<p>Art. 21 del DPR 290/2001 Comma 1. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda all'autorità sanitaria individuata dalla regione. (Sanzione amministrativa ex art. 17 L. 283/62)</p>
<p>Caratteristiche dei locali</p>	<p>Circolare Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n. 15 Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 5 agosto 2003, n. 7-10295 Allegato B (Sanzione amministrativa ex art. 17 L. 283/62)</p>
<p>2 Certificato abilitazione alla vendita</p>	<p>Violazione dell'art. 8 D.Lvo 150/2012</p> <p>D.Lgs 150/2012 art. 24 comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.</p> <p>D.Lgs 150/2012 art. 24 comma 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.</p>
<p>3 Tenuta dei registri di acquisto/vendita</p>	<p>Art 67 Reg (CE) 1107/09 Registrazione dei dati In vigore dal 14 dicembre 2009 <i>1. I fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari tengono, per almeno cinque anni, registri sui prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esportano, immagazzinano o immettono sul mercato.</i> Art. 24 del DPR 290/2001 Comma 3. [Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui al comma 2, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'azienda unità sanitaria locale] <i>abrogato dal 14 settembre 2012, non abrogati i commi 4 e 5.</i> Comma 4. Nella voce «carico» devono essere riportati: il nome, il numero di registrazione ed il quantitativo del prodotto fitosanitario o del coadiuvante di prodotti fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data di arrivo della merce. Comma 5. Nella voce «scarico» devono essere riportati: il nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data della vendita e gli estremi della dichiarazione di cui al comma 6.</p> <p>DLgs 69/2014 Art. 11. Violazione degli obblighi in materia di registrazione dei dati, derivanti dall'articolo 67 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti dall'articolo 67 del regolamento, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione, ovvero, qualora richiesti non mettono a disposizione del Ministero della salute le informazioni ivi contenute, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro. (in caso di omessa tenuta del registro l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'ASL)</p> <p>In caso di reiterazione di questa violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da uno a sei mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito</p>

DIR. A14000 - SETT. A1409A – ALLEGATO 15-1 Controllo prodotti fitosanitari in commercio

<p>4 Registrazione delle informazioni sull'acquirente o utilizzatore dei fitosanitari</p>	<p>D Lgs 150/2012 Art. 10 Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari Comma 2. A decorrere dal 26 novembre 2015: a) il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione per acquisto/utilizzo e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione</p>	<p>Sanzione ex DLgs 150/2012 art. 24, comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.</p>
<p>5 Stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari artt 28 e 52 del Reg. (CE) 1107/09</p> <p>Rispetto del periodo di smaltimento delle scorte</p> <p>Art 46 Reg. (CE) 1107/2009</p>	<p>DLgs 69/2014 <i>In vigore dal 21 maggio 2014</i> Art. 2. Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <p>Comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.</p> <p>Comma 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione chimica è differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.</p> <p>Per questi due commi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito *****</p> <p>DLgs 69/2014 Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte Comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.</p> <p>In caso di reiterazione di questa violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da uno a sei mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.</p>	